



COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020
tel. 0533 - 792903
fax 0533 - 995161

ORIGINALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 12 DEL 15-03-2021

Oggetto: Misure temporanee volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19. "Piano straordinario del mercato settimanale di Goro" contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale, dopo l'entrata in vigore del DL 13 marzo 2020, n. 30.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo, il Responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E SUAP

Premesso che:

- con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con i DPCM del 23 e 25 febbraio 2020, del 1, 4, 8, 9, 11, 22, 25 marzo 2020 e del 1 e 10 aprile 2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, misure sostituite, a decorrere dal 4 maggio 2020, dal DPCM del 26 aprile 2020;

- con DPCM del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono state definite le misure valide a partire dal 18 maggio 2020;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».”;

Visto il D.L. 13 marzo 2021, n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, pubblicato sulla G.U. n.62 del 13/03/2021;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna:

- **n. 82 del 17 maggio 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”, con cui sono stati adottati i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna;

- **n. 213 del 5 novembre 2020** “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Revoca della precedente ordinanza n. 208 del 30 ottobre 2020;

n. 216 del 12 novembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, N. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da SARS COV2 (COVID-19)” che al punto a4) delle “Misure di carattere generale” dispone: **E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:**

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché

il controllo dell'accesso all'area di vendita;

- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al “protocollo regionale degli esercizi di

commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Vista la Circolare della Questura di Ferrara n. 1337 del 04/11/2020 “Gestione dei mercati della Provincia di Ferrara in periodo di emergenza Covid-19”;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 55 del 10/07/2001;

Rilevato che l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 nei territori della Regione Emilia-Romagna richiede l'applicazione di ulteriori misure di contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio;

Ritenuto inoltre di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, e in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

ORDINA

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID –19, sono autorizzati a partecipare al mercato settimanale di Goro:

1. Esclusivamente gli operatori titolari di posteggio regolarmente abilitati appartenenti al settore alimentare, agroalimentare e florovivaistico;
2. Gli operatori autorizzati a partecipare al mercato dovranno posizionarsi nel rispetto dei posteggi in concessione, mantenendo un adeguato distanziamento dal posteggio più vicino, secondo la piantina allegato N.1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto nonché delle disposizioni impartite dagli organi di vigilanza. Ulteriori spostamenti potranno essere disposti al momento dell'arrivo per insindacabili motivi di viabilità o ordine pubblico da parte del personale della Polizia Locale;
3. L'Ufficio Tecnico comunale provvederà alla delimitazione dell'area mercato secondo le previsioni dell'allegato N.1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con transenne e nastro segnaletico, predisponendo un solo varco di accesso con percorsi differenziati in entrata e uscita come indicato in planimetria e individuandoli con apposita segnaletica;
4. La sorveglianza sul regolare svolgimento del mercato è demandata al Servizio di Polizia Municipale mentre il presidio degli accessi, in entrata-uscita, all'area mercatale e il mantenimento delle misure sul distanziamento interpersonale, durante tutta la durata del mercato, viene assegnato al Servizio di Protezione Civile;
5. L'accesso, da parte dei titolari di posteggio, all'area mercatale dovrà avvenire a partire dalle ore 7:00 e concludersi entro le ore 8:30; Le operazioni di vendita potranno iniziare a partire dalle ore 8:30 ma, in ogni caso, non prima che siano completate le operazioni di perimetrazione e definizione degli accessi all'area mercatale e dovranno terminare alle ore 13:00; per quanto non previsto dalla presente ordinanza, vale il vigente Regolamento Comunale di mercato;
6. **Nell'area mercatale i clienti devono:**
 - a) evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - b) devono obbligatoriamente fare uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e provvedere all'igienizzazione delle mani; Sono esonerati dall'uso della mascherina o copertura i minori sotto i sei anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa; durante le operazioni di acquisto è obbligatorio per i clienti che volessero scegliere autonomamente la merce, toccandola, indossare i guanti "usa e getta";
7. **Gli operatori, utilizzatori di posteggio, devono:**
 - a) pulire e igienizzare le attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - b) devono fare uso delle mascherine e dei guanti, mentre chi vende prodotti non alimentari può sostituire l'uso dei guanti con la frequente igienizzazione delle mani;
 - c) devono mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani; devono mantenere il distanziamento di almeno un metro dai clienti e dagli altri operatori;
 - d) dovranno mettere a disposizione della clientela che volesse scegliere in autonomia la merce, toccandola, guanti monouso;
8. Dovranno essere tassativamente rispettate tutte le misure generali di profilassi indicate nei punti 1, 2, 4, 5, 6, 7-lett. C) e 8 dell'allegato n° 5 al DPCM 26.04.2020;
9. La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33;

DISPONE

- Le disposizioni contenute nel presente provvedimento **si applicano dal 15 marzo fino al 6 aprile 2021** compreso, salvo eventuali modifiche o integrazioni dei provvedimenti urgenti richiamati in premessa;
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio telematico e sul sito web del Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Sig. Prefetto della Provincia di Ferrara, al Questore di Ferrara, al Comando Stazione Carabinieri di Goro, alla Polizia locale, all'Az. USL di Ferrara.
- sia resa nota agli operatori concessionari di posteggio, con le modalità ritenute più idonee (posta elettronica, notifica, ecc.), oppure anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

AVVERTE

A norma dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi avrà interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna; entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.